

n. 31.-1/2026 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Federico Falfari	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **31-1/26 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **[REDACTED]** e residente in Trevi – Via G. Amendola 18 - ed elett. dom. in Borgo Trevi (PG), P.zza della Concordia, 12 presso lo studio dall'avv. Paolo Baliani (C.F. BLNPLA64P24D653J) che la rappresentata e difende per delega in calce del ricorso, con l'assistenza del gestore nominato Avv. Roberta Guglielmo;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.04.2026, l'istante sopra nominata ha richiesto pronunciarsi la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, considerato come la ricorrente risieda in Trevi, ovvero in Comune ricompreso nel circondario di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra, si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, riferisce l'istante come il medesimo sia dipeso, pressoché integralmente, da obbligazioni di garanzia rilasciate in favore del padre e del fratello, esponendosi nel ricorso come quest'ultimo fosse titolare di una ditta di vendita di biancheria per la casa ed il quale, trovandosi a volte



nella necessità di ricorrere a finanziamenti nei momenti di crisi di liquidità, ha ottenuto un accesso facilitato al credito ricorrendo all'aiuto della sorella, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dunque, soggetto idoneo a fungere con maggiore facilità da garante.

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della stessa - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, emerge dagli atti come la ricorrente lavori dal 2001 come dipendente dell'USL con il ruolo di tecnico della prevenzione ambientale, percependo uno stipendio che, al netto delle ritenute data dalla presenza di un pignoramento e a prelievo per un prestito con cessione del quinto, ammonta mediamente a circa € 1.720,00 mensili, con un lordo di circa 2.231,79 in media.

La ricorrente non possiede beni immobili o mobili di valore. L'unico bene mobile di sua proprietà è una automobile **XXXXXXXXXXXX** del 2014 che utilizza per lavoro.

La stessa percepisce un assegno, attualmente di € 336,00, dall'ex compagno per il figlio **XXXXXXXXXX** e l'assegno unico familiare di euro 242,00.

Dal punto di vista del passivo, risulta un totale complessivo di debiti indicati per euro **203.992,20**, così suddivisi:

IFIS NPL - BPS (DI 105/2013) euro 51.557,13

IFIS NPL - BPS Interessi legali DI 105/2013 euro 4.867,95

IFIS NPL - BPS Spese ed onorari DI 105/2013 euro 5.336,86

IFIS NPL - BPS Onorari e spese sentenza opposizione euro 8.954,72

TOTALE DEBITO CESSIONI BPS euro 70.716,66

IFIS NPL - ISP (DI 488/2013) euro 96.456,71

IFIS NPL - ISP Interessi legali DI 488/2013 euro 35.436,75

IFIS NPL - ISP Spese e onorari DI 488/2013 euro 5.650,78

IFIS NPL - Somme versate con il pignoramento -11.688,00

TOTALE DEBITO CESSIONE INTESA SANPAOLO euro 125.856,24

IBL (Cessione del quinto-residuo al 30/11/25) euro 7.000,00

Agenzia delle Entrate – Riscossione euro 419,30.

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, siano sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

La ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non le consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.



Avuto a questo punto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si osserva come nel ricorso e nella allegata relazione particolareggiata, si sottolinei come la ricorrente, a fronte di un reddito mensile netto di circa 1.700 euro, sostenga costi per il proprio mantenimento e quello del figlio pari al corrispondente importo, pur dandosi atto che: l'importo di cui sopra sia al netto della cessione e del pignoramento del quinto dello stipendio che sono destinati a cessare per effetto della apertura della presente procedura; le spese di mantenimento del figlio adolescente, indicate in circa 570 euro risultano, di fatto, coperte dall'assegno mensile che percepisce l'istante di € 336,00 dall'ex compagno e padre del minore nonché dall'assegno unico familiare di euro 242,00 mensili.

Si dovrà dunque muovere, per la determinazione della quota di reddito da sottrarre all'attivo procedurale, dalla media mensile di un reddito pari ad euro 2.230,00 dalla quale detrarre le spese di mantenimento, stimate in euro 1.700 ma rispetto alle quali, almeno 500,00 si riferiscono alle spese di mantenimento del figlio minore, coperte dagli emolumenti di cui sopra, oltre a doversi valutare la congruità di tutti gli importi ivi indicati, come – ad esempio – le spese per “imprevisti” indicate in euro 50,00, quelle per “assicurazioni” di euro 50,00, quelle per “svago e cultura” pari ad euro 70,00 mensili, dovendosi certamente rideterminare quelle di mantenimento, assicurazione e carburante “auto” indicate in euro 200,00 mensili.

Fatte queste precisazioni, si ritiene, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, come ormai noto, che la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

A tale riguardo, sarà allora rimessa alla fase successiva alla apertura della procedura, la concreta determinazione di detta quota da parte del G.D. previa specifica formulazione di istanza da parte del Liquidatore nominando.

Per quanto, invece, propriamente interessa in questa sede, al fine di valutare l'effettiva utilità, per il ceto creditorio, derivante dalla apertura della presente procedura, si osserva quanto segue.

Occorre necessariamente muovere dall'esame dell'art. 283 CCII per come modificato dal d.lgs. 136/2024, disposizione che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente.

In particolare, si evidenzia come la disposizione in oggetto debba essa “coordinata” con quella di cui all'art. 268 co. 3 CCII, anche essa modificata per effetto della entrata in vigore del d.lgs. 136/2024, statuendosi, ora, come in caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica, al fine di decretare l'apertura della procedura, è necessario che il gestore attesti la presenza di “attivo da distribuire ai creditori, anche mediante esercizio di azioni giudiziarie”.

In questo contesto, si inserisce la modifica dell'art. 283 CCII da parte del d.lgs. 136/2024, il quale prevede una prima definizione di incapiente al comma 1, individuandolo come il: *«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ...»*, stabilendo tuttavia, al comma 2, una ulteriore definizione di incapiente ed indicandolo come il debitore *«...in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto*



occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».

Detta disposizione, pertanto, non si riferisce più chiaramente alle utilità sopravvenute, ma definisce l'incapienza di cui al comma 1, evocando una ipotesi concorrente di debitore incapiente.

Secondo l'attuale previsione dell'art. 283 CCII, pertanto, il debitore incapiente, oggi, è: a) il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità (comma 1); b) il debitore che sia in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente per il suo mantenimento, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013 (comma 2).

I primi commentatori della disposizione in esame hanno fatto notare come l'importo determinato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII possa raggiungere anche livelli decisamente elevati e consentire al debitore di tenere per sé, pure esdebitandosi, utilità comunque rilevanti, con corrispondente ed irragionevole sacrificio del ceto creditorio.

Si è allora suggerita una lettura, per così dire, costituzionalmente orientata della disposizione, evidenziandosi come l'incapienza vada definita in conformità al combinato disposto di cui ai citati art. 283, co.1, CCII, e art. 268, co.3, ult. periodo, CCII e come il secondo comma art. 283 CCII abbia inevitabilmente un rango ancillare rispetto a tale impianto normativo, non definendo un'autonoma nozione di incapienza, fissata sulla base di un mero criterio aritmetico, ma dovendo essere letto unitamente ed in conformità alla definizione fornita dagli art. 268 /3 e 283/1 CCII (Trib. Ferrara 5.11.2024).

Secondo altro orientamento, invece, tale interpretazione, di fatto abrogativa del comma 2 dell'art. 283 CCII, che conserverebbe il solo senso di qualificare le utilità sopravvenute rilevanti, non sarebbe praticabile, atteso che il comma 1 dell'art. 283 CCII dispone che resti ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2, ciò lasciando intendere, pertanto, che tale disposizione non si riferisca a quelle sopravvenute, ma a quelle originarie (Tribunale di Rimini, 6.02.2025- nella medesima pronuncia si è dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in caso di attivo distribuibile inferiore all'eccedenza di reddito che il debitore potrebbe conservare per sé, calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII).

Secondo tale pronuncia, pienamente condivisa dal Collegio, *«...il legislatore del correttivo ha voluto adottare un sistema secondo cui non solo in sede di valutazione delle sopravvenienze (come era prima delle modifiche) ma anche in sede di prima definizione dell'incapienza e, per converso, di valutazione di ammissibilità di una liquidazione controllata si deve considerare non utile, non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici, una procedura liquidatoria che non consenta di distribuire, quanto il debitore è munito di solo reddito, più dell'importo dell'assegno sociale aumentato*



della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013»

Siffatta lettura della norma, aderente al suo dato letterale ed alla *ratio* del correttivo, è coerente con la considerazione per la quale le procedure liquidatorie delle persone fisiche debbano rivestire il carattere della effettiva utilità ed economicità, trovandosi così il giusto equilibrio tra il diritto alla esdebitazione (concedibile una sola volta) ed il contrapposto diritto dei creditori alla soddisfazione del proprio credito.

Per verificare, pertanto, se ricorra l'incapienza di cui al comma 1 dell'art. 283 CCII, occorrerebbe detrarre dal reddito annuo le spese necessarie al mantenimento del debitore; la differenza da distribuire in astratto al ceto creditorio va paragonata all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare: se detta differenza è inferiore a tale parametro, l'istante dovrebbe essere considerato, normativamente, incapiente (ferma restando la verifica degli effettivi presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura), dovendosi pertanto reputare inammissibile il ricorso alla liquidazione controllata che, diversamente, presuppone una effettiva utilità per il ceto creditorio.

Si osserva allora, ai soli fini della verifica quivi richiesta e senza che ciò costituisca un effettivo riconoscimento della congruità delle spese mensili e dei redditi netti dichiarati dall'istante, come l'eccedenza di cui sopra risulti superiore al parametro preso a riferimento dall'art. 283 CCII, reputandosi dunque ricorrenti i presupposti per l'apertura della presente procedura.

Ed infatti:

- l'eccedenza di cui sopra (redditi- spese per mantenimento), effettuate le considerazioni che precedono, dovrebbe attestarsi, a circa 1.000,00 euro mensili (considerando una base di partenza, quale calcolo, di euro 2.230 come media degli stipendi percepiti dalla ricorrente e dalla quale sottrarre spese di mantenimento esclusivamente personali considerate in importo corrispondente a circa 1.230,00 euro mensili ed a tanto giungendosi sia non computando voci di spesa, già *prima facie*, non giustificabili, come quelle relative agli "imprevisti" ovvero ad "assicurazioni" non ben precisate, sia valutando come necessaria una chiara rideterminazione di quelle, indicate come mensili, di assicurazione e manutenzione auto, pari a circa 200,00 euro, considerato anche come anche le spese di mantenimento del figlio minore dell'istante risultino, di fatto, interamente coperte dall'assegno di mantenimento dell'ex compagno e dall'assegno unico familiare dalla stessa percepito;
- occorre confrontare l'importo annuale che in tal modo risulterebbe disponibile per il ceto creditorio con quello delle eccedenze, calcolato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII, cui si è fatto riferimento: se il primo importo è inferiore al secondo (ovvero a quello calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 283 CCII) dovrà concludersi per l'incapienza debitore;
- l'importo delle eccedenze, calcolato, volutamente, ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII per la sola ricorrente (proprio muovendosi dalla considerazione per la quale le spese di mantenimento del figlio minore risultano, di fatto, quasi integralmente coperte dagli emolumenti di cui sopra) è – dunque- il seguente: assegno sociale di euro 546,00 x 13 mensilità, aumentato della metà: euro 10.651,12; detto importo va



moltiplicato per 1, prendendosi in considerazione la sola ricorrente, alla luce di quanto sopra evidenziato;

- ne deriva come possa reputarsi sussistente utilità per il ceto creditorio derivante dalla proposizione della odierna domanda, considerato come l'importo annuo astrattamente destinabile ai creditori, pari ad euro 12.000 supera la soglia di 10.651,12 ex art. 283 CCII, anche volendosi detrarre da tale ammontare l'importo complessivo, oggi solo stimato, delle spese di procedura¹.

Si evidenzia ancora, come sussisterebbe un unico bene in ipotesi liquidabile costituito dall'autovettura Fiata Panda, che però, si segnala, costituirebbe l'unico mezzo utilizzabile per lavorare e produrre il reddito necessario per la liquidazione stessa.

Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, si ricorda come dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e tanto avuto riguardo anche ai pignoramenti/cessioni del quinto dello stipendio operate sui redditi mensili della ricorrente e di cui sopra si è detto.

Si addivene a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione debba ritenersi, a rigore, inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta

¹ Si legge nel ricorso come i costi della procedura consisterebbero nel compenso dell'OCC (doc. 04), pari ad € 2.795,00, oltre IVA, per un totale di € 3.409,90, dalla quale va detratto l'acconto di € 600,00 versato, dunque pari ad euro 2.809 e nel compenso del legale, che avrebbe pattuito un importo di € 1.794,00 (doc. 24), da ammettere al passivo ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il tutto per un totale di euro 4.603,00 che suddiviso in tre anni, quali quelli di durata della procedura, è pari ad euro 1.530,00 circa.

Proprio la considerazione della non vincolatività della quantificazione ora operata, comunque rimessa al vaglio giudiziale, in relazione al compenso di entrambi i professionisti, spinge a considerare irrilevante, sul punto, la considerazione per la quale la differenza tra l'importo stimato, di euro 12.000 annui, effettuato al fine esclusivo di verificare se sussista utilità per i creditori derivante dall'apertura della presente procedura e l'importo di euro 1.530,00 ora calcolato, è pari ad euro 10.500, dunque di pochissimo inferiore a quello di euro 10.651,00 sopra determinato ai sensi dell'art. 283 CCII.



prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spopolamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati).

Sul punto, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita ha già avuto modo di evidenziare, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”*.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore.

L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione.



Ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, si ritiene di confermare il nominativo dell'Avv. Roberta Guglielmo quale Liquidatore.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **[REDACTED]** nata a Castel Ritaldi il **[REDACTED]** e residente in Trevi – Via G. Amendola 18 - ed elett. dom. in Borgo Trevi (PG), P.zza della Concordia, 12;
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore l'**Avv. Roberta Guglielmo**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il Liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
 - proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni mobili registrati indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione ed ove effettivamente acquisiti all'attivo;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;
- 10) Autorizza l'utilizzo della autovettura FIAT PANDA g. ~~EX892YA~~ sino al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, salva la richiesta di esclusione del medesimo bene, da formulare a cura del Liquidatore, per il caso di riscontrata e documentata antieconomicità della sua liquidazione;
- 11) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 27.04.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

